

**DA FONTE D.T.T.  
CIRCOLARE U.D.G. MOT A12 - 03/04/2000 - PATENTE - VALIDITA' PER  
L'IDENTIFICAZIONE PERSONALE**

**Ministero dei Trasporti e della Navigazione**

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE  
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE  
Segreteria Tecnica

Roma, 3 aprile 2000

Prot. N. 388/MN

CIRCOLARE U. di G. MOT n°A12

Allegati: 1

OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.

Si invia, per opportuna conoscenza, copia della nota prot. N. M/2413/8 del 14 marzo u.s. con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale - Ufficio Studio ha reso il proprio favorevole parere in ordine alla validità della patente di guida, anche nel nuovo formato plastificato (introdotto con D.M. 7 ottobre 1999), ai fini della identificazione dei relativi titolari.

Nell'informare che la presente circolare sarà inserita nel sito Internet di pertinenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si segnala, in ogni caso, la necessità che gli Uffici in indirizzo assicurino la massima diffusione della presente presso l'utenza e le Amministrazioni locali interessate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)

Allegato

*Ministero dell'Interno*  
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE  
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale  
e per gli Affari Legislativi

Roma, 14 marzo 2000

Prot. n. M/2413/8

OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.

Con la sopradistinta, codesto Comune ha chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l'identificazione personale anche dopo l'introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7.10.1999 (pubblicato nella G.U. del 26.10.1999, n. 252).

In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.

Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, nè è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in materia.

Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti dall'art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Sulla circostanza, d'altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha espresso parere negativo sulla abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.

Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa.

La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo accertamento della identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni.

Inoltre, il D.M. 7.10.1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati.

D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 del D.Leg.vo 12.2.1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità antologica della giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7.8.1996 e n. 9394 del 24.9.1997).

IL DIRETTORE GENERALE  
(Catalani)